

SOCIETA' SCISSA S.p.A.

Sede in Palermo – Via _____ n. _____
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 346.055,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese _____
Partita IVA: _____ - N. Rea: _____

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI SCISSIONE DEL 30 GIUGNO 2005 (artt. 2506-ter, comma primo, e 2501-quinquies c.c.)

Premessa

Con la presente **RELAZIONE** si intende illustrare le conseguenze di ordine strategico, produttivo, finanziario, commerciale, organizzativo e occupazionale derivanti dal **PROGETTO DI SCISSIONE** del 30 giugno 2005 che coinvolge la società «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**» (società scissa) e la società «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**» (società beneficiaria), da costituire assegnando a questa parte del patrimonio della società scindenda.

Più specificatamente, secondo quanto previsto nel citato **PROGETTO** le società partecipanti alla scissione sono:

- «**SOCIETA' SCISSA** », con sede legale in Palermo, attualmente nella Via _____ n. _____, **Capitale Sociale € 346.055,00** (trecentoquarantaseimilacinquantacinque/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al n. _____, codice fiscale e partita I.V.A _____ (**SOCIETA' SCISSA**);
- «**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**», da costituirsi, con sede in Palermo, nella via che sarà definita in sede di atto costitutivo, **Capitale Sociale € 190.560,00** (centonovantamilacinquecentosessanta/00) (**SOCIETA' BENEFICIARIA**).

Illustrazione e giustificazione del profilo giuridico dell'operazione

L'operazione sarà realizzata in ossequio alla disciplina civilista vigente relativa alle scissioni.

Si provvederà, così come richiesto dall'art. 2506-bis, ultimo comma, c.c., al deposito, per l'iscrizione, del **PROGETTO DI SCISSIONE** presso il Registro delle Imprese di Palermo.

Tale documento sarà sottoposto alla approvazione dell'**ASSEMBLEA** della società scindenda.

A seguito dell'assunzione della delibera assembleare della società scindenda e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di scissione non prima del termine di sessanta giorni, decorrente dall'iscrizione della delibera presso il competente ufficio del Registro delle Imprese della predetta delibera assembleare, previsto dall'art. 2503 c.c.

Illustrazione e giustificazione del profilo economico dell'operazione

Secondo quanto risulta dal **PROGETTO DI SCISSIONE** è intenzione della società «**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**» procedere ad un'operazione di **SCISSIONE PARZIALE**, ex art. 2506 del codice civile, attraverso la quale assegnare ad una società di nuova costituzione («**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**»), parte del proprio patrimonio.

La progettata scissione è finalizzata ad una riorganizzazione dell'*asset* aziendale. L'obiettivo risulta essere, infatti, quello di dividere l'attuale unica struttura aziendale in due distinti "sistemi economici" in modo che:

- risulti snellita la struttura organizzativa della società scissa, al fine di accelerare lo sviluppo della stessa (anche tramite joint ventures e/o aumenti di capitale destinati a terzi) e ottenere un maggior grado di efficienza attraverso l'implementazione dei sistemi operativi interni. Tali miglioramenti, infatti, potrebbero essere frenati dall'esistenza, nel patrimonio aziendale, di beni – quale l'immobile aziendale – la cui proprietà non è strettamente correlata al *core business*;
- possa essere implementata un'attività imprenditoriale – in campo immobiliare – in modo del tutto separato e autonomo rispetto all'attuale attività della società scissa, al fine di evitare la commistione tra tale nuova attività e l'attività commerciale propria della medesima società scissa. In tal modo, infatti, si consentirà la separazione dell'attività commerciale da quella di natura immobiliare (propria della beneficiaria), nell'ottica di preservare il patrimonio immobiliare dai rischi attinenti l'attività commerciale.

La separazione delle due attività consentirà, inoltre, l'implementazione di formule imprenditoriali autonome in grado di garantire la crescita delle stesse attraverso l'utilizzo di competenze professionali specifiche e piani di sviluppo orientati al potenziamento dei singoli *core business*.

L'attività immobiliare potrà anche svilupparsi attraverso successivi atti di acquisto e/o locazione e/o vendita immobiliari, nonché attraverso la realizzazione di progetti edificatori. Ciò avvalendosi di piani di investimento specifici, senza distogliere le risorse attualmente disponibili dall'attuale *core business*;

- si realizzino procedure di *outsourcing* al fine di esternalizzare tutte le attività amministrativo-contabili riguardanti la società scissa. In tal modo si potrà sviluppare l'attività di elaborazione dati e/o di fornitura in noleggio e/o *service* di beni strumentali ed orientare la medesima attività anche verso soggetti diversi dalla società scissa.

In particolare, si prevede:

- che l'immobile oggetto dell'assegnazione alla società beneficiaria in sede di scissione, rimarrà utilizzato dalla società scissa, sulla base di apposito contratto di locazione;
- che la società beneficiaria svolgerà la elaborazione dei dati contabili, la fornitura di altri servizi di carattere amministrativo e la fornitura di beni strumentali in favore della società scissa, sulla base di appositi contratti di servizio e/o noleggio e/o diversi.

Per la realizzazione dell'attività descritta, la società beneficiaria sarà dotata, sin dalla costituzione, anche del personale necessario, tramite passaggio di numero tre impiegati che attualmente risultano dipendenti della società scindenda.

Il passaggio dei dipendenti non comporterà la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, concretizzando la novazione di quelli originari.

Pertanto, i lavoratori della società scissa sopra indicati continueranno il loro rapporto di lavoro dipendente con la società beneficiaria, conservando il trattamento già in essere, senza che il passaggio dalla società scissa alla beneficiaria comporti la risoluzione del rapporto originario e sia causa di liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto e di ogni spettanza differita maturata.

La società scissa, anche dopo la data di effetto dell'operazione, continuerà la propria attività.

Situazione patrimoniale di riferimento

Quale **SITUAZIONE PATRIMONIALE** di riferimento, ex artt. 2506-ter, comma 1, e 2501-quater c.c., vale l'ultimo **BILANCIO** approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004.

Nella relativa Nota Integrativa sono fornite tutte le illustrazioni, richieste dalla legge, in ordine al contenuto delle voci ed ai criteri di valutazione adottati; per questi aspetti, quindi, si rinvia a tale documento.

Valore effettivo del patrimonio assegnato alla società beneficiaria e criteri di determinazione del rapporto di cambio

Nell'ambito della progettata scissione si prevede di assegnare alla società beneficiaria i seguenti beni e/o elementi patrimoniali:

- 1) **l'intero patrimonio immobiliare** della società scissa sito in Via ____ n. ____ e costituito da due corpi e relativo piazzale, comprensivo dei soppalchi ivi realizzati, iscritto al NCEU di Palermo, foglio __, particella __, sub __, Via ____ n. __, categoria catastale D/8, rendita catastale € ____.

Valore attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria di **€ 839.195,34** come **costo storico** e di **€ 383.599,22** come **fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un **valore netto di € 455.596,12**;

- 2) **beni materiali ammortizzabili**, individuati nel Progetto di scissione facendo riferimento alle caratteristiche e/o modelli e/o matricole e/o numero di iscrizione dei beni nel Libro Cespiti ammortizzabili esercizio 2004, tenuto dalla società scindenda (ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 600/73) per un valore complessivo attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria di **€ 28.934,01** come **costo storico** e di **€ 16.809,04** come **fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un **valore netto di € 12.124,97**;

- 3) **beni immateriali ammortizzabili**, individuati nel Progetto di scissione facendo riferimento alle caratteristiche e/o modelli e/o matricole e/o numero di iscrizione dei beni nel Libro Cespiti ammortizzabili esercizio 2004, tenuto dalla società scindenda (ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 600/73) per un valore complessivo attribuito in sede di scissione e da assumere per la beneficiaria di **€ 2.689,94** come **costo storico** e di **€ 1.848,55** come **fondo di ammortamento** (valori contabili al 31 dicembre 2004), per un valore netto di **€ 841,39**;

- 4) il **fondo T.F.R.** maturato, al 31 dicembre 2004, in dipendenza dei correnti rapporti di lavoro dipendente con i Sigg.: __, __, __, rispettivamente pari a € 18.040,01, € 17.676,88 e € 6.475,64 e, quindi, per complessivi **€ 42.192,53**;
- 5) il **debito per oneri da sanatorie edilizie** afferenti l'immobile sub 1), iscritto nel bilancio al 31 dicembre della scindenda per **€ 51.008,00**;
- 6) quota parte del corrente **prestito obbligazionario convertibile**, emesso giusta delibera dell'assemblea straordinaria del __, ai rogiti del Notaio __ di Palermo, Rep. n. __, Racc. n. __, le cui condizioni sono state modificate con delibera dell'assemblea straordinaria del __, ai rogiti del Notaio __ di Palermo, limitatamente all'ammontare di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a numero 184.870 titoli obbligazionari convertibili, ciascuno di nominali € 1,00 (uno/00).
In relazione alla superiore frazione del prestito obbligazionario convertibile, rimangono vigenti le condizioni regolanti già il medesimo prestito in capo alla società scindenda, come derivanti dalla citata delibera originaria del __ e dalla citata delibera modificativa delle condizioni del prestito del __, descritte nel **PROGETTO DI SCISSIONE**.
- 7) valori di **cassa** per **€ 68,05**.

Tutti i beni, elementi e rapporti non considerati nell'elenco sopra riportato rimarranno nel patrimonio della società scissa.

La determinazione del rapporto di cambio è operata sulla base dei valori contabili degli elementi assegnati dalla scissa alla beneficiaria alla data del 31 dicembre 2004.

Infatti:

- l'operazione di scissione assume quale riferimento contabile l'ultimo bilancio approvato dalla società scindenda, riferito alla data del 31 dicembre 2004, costituente la **SITUAZIONE PATRIMONIALE** prevista dall'art. 2506-ter, comma primo, c.c.;
- i valori attribuiti ai beni ed agli altri elementi patrimoniali in sede di scissione vengono fatti pari al corrispondente valore contabile, presso la società scindenda, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004.

Specificatamente, ne consegue che:

- per i beni ammortizzabili, le quote di ammortamento dell'intero esercizio successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato dalla società scindenda, saranno di competenza della società beneficiaria, cui saranno attribuiti i corrispondenti costi storici e fondi ammortamento alla data del 31 dicembre 2004;
- le quote di T.F.R., relative ai rapporti di lavoro dipendente che per effetto della scissione vengono attribuiti alla beneficiaria, maturate successivamente al 31 dicembre 2004 e sino alla data di effetto della scissione, rimarranno a carico della società scissa, di talché la differenza tra l'ammontare del Fondo T.F.R. alla data di efficacia della scissione ed il valore contabile al 31 dicembre 2004 costituirà debito della società scissa verso la beneficiaria (salvo quanto previsto al successivo punto, nel caso di riduzione della passività alla data di effetto della scissione);
- eventuali differenze, positive o negative, tra i saldi contabili alla data di effetto della scissione rispetto a quelli come sopra assunti dalla situazione patrimoniale, e riferiti al 31 dicembre 2004, dei beni ed elementi patrimoniali, attivi e passivi, costituenti il complesso attribuito alla beneficiaria – conseguenti alla dismissione di tali beni ed elementi e/o alla loro implementazione con correlata capitalizzazione di oneri e/o a pagamenti parziali o totali e/o alla insussistenza dell'elemento o bene alla data di efficacia della scissione e/o ad ogni altra causa – saranno oggetto di conguaglio tra la società scissa e la società beneficiaria, risolvendosi in corrispondenti partite di debito o credito, così garantendosi la effettività del patrimonio e, quindi, del capitale sociale della beneficiaria;
- quanto sopra varrà anche ove, per ragioni indipendenti dalla volontà delle società coinvolte nell'operazione, taluno o più degli elementi e/o beni patrimoniali in appresso elencati non potessero risultare attribuibili alla società beneficiaria;
- dall'operazione di scissione non deriveranno differenze attive o passive di scissione;
- la scissione, di per sé non costituente conferimento di beni in natura o di crediti, concretizzata adottando il "**principio di continuità dei valori contabili**" dalla società scissa alla società beneficiaria, realizzando corrispondenza tra il capitale della società beneficiaria di nuova costituzione ed il valore netto contabile del patrimonio assunto in sede di scissione, non richiede la perizia di stima di cui all'art. 2343 c.c.

Il valore netto del complesso patrimoniale assegnato alla società beneficiaria inciderà unicamente sulle riserve di utili accantonate dalla società scindenda, senza effetto decurtativo del suo capitale sociale.

Ne consegue che ai soci della società scissa viene attribuita l'espressione, sotto forma di capitale della società beneficiaria, della partecipazione che essi detengono nella medesima società scissa sulle riserve accantonate utilizzate.

Stante il capitale sociale della società beneficiaria, predeterminato in **euro 190.560,00** (centonovantamilaquattrocentosessanta/00) in ragione del valore contabile degli elementi attivi e passivi assegnati, ai soci della società scissa saranno attribuite **n.ro 38.112 azioni** della società beneficiaria per ogni **n.ro 69.211 azioni** possedute nella società scissa.

Date la proporzionalità della scissione e la realizzazione della medesima mediante costituzione di una nuova società, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma terzo, c.c., non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. in ordine alla congruità del rapporto di cambio, come sopra illustrato.

Per le stesse ragioni, non assume rilievo la determinazione del valore effettivo del patrimonio assegnato in sede di scissione e di quello residuo per la scissa. Si specifica che, in ogni caso, il valore effettivo del patrimonio che sarà assegnato alla beneficiaria e che rimarrà alla scissa è superiore al relativo valore netto contabile.

Difficoltà di valutazione

Stante anche quanto sopra, non si ravvisano difficoltà di valutazione da segnalare.

Rapporto tra la scissione ed il corrente prestito obbligazionario convertibile

Come già evidenziato nella parte illustrante i beni e gli elementi oggetto di attribuzione alla società beneficiaria, è stato previsto che per effetto della scissione il prestito obbligazionario convertibile (di complessivi € 335.725,00) venga frazionato, attribuendo l'importo di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a n.ro 184.870 titoli obbligazionari di nominali euro 1,00 (uno/00), alla società beneficiaria, rimanendo di competenza della società scissa l'importo di **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00), corrispondente a n.ro 150.855 titoli obbligazionari di nominali euro 1,00 (uno/00).

In ordine al detto prestito obbligazionario, si specifica che non si procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2503-bis, comma secondo, c.c., in considerazione di quanto previsto dal regolamento del prestito come modificato dall'assemblea straordinaria del 30 giugno 2005, secondo cui (lett. h) i possessori dei titoli obbligazionari non possono richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, con conseguente esonero per gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'indicato avviso, e per il quale (lett. g) ai possessori dei titoli obbligazionari è consentito richiedere la conversione in azioni dal 1° gennaio 2006.

Stanti le modalità realizzative previste per la scissione – per le quali si prevede non una riduzione del capitale sociale della società scissa, ma l'estromissione dei beni ed elementi descritti attraverso la riduzione delle riserve di utili accantonati – deve rispettarsi quanto previsto dall'art. 2420-bis, penultimo comma, c.c., in tema di garanzie riconosciute ai possessori di obbligazioni convertibili in caso di aumento gratuito del capitale.

Si ha, infatti, che a fronte della costituzione della società beneficiaria, con assegnazione proporzionale delle azioni ai soci della società scissa, trovano utilizzazione riserve di utili già accantonate dalla medesima società scissa.

Per cui, dato che:

- il valore nominale del prestito obbligazionario è pari a **€ 335.725,00** (trecentotrentacinquemilasettecentoventicinque/00), a fronte del capitale sociale della società scindenda di **€ 346.055,00** (trecentoquarantesemilacinquantacinque/00);
- il valore nominale del complessivo prestito obbligazionario è quindi pari al **97,01%** del capitale sociale della società scindenda;
- le condizioni di emissione prevedono un rapporto di cambio alla pari, per cui agli obbligazionisti è riconosciuto il diritto alla conversione in ragione di n.ro 1 azione di nominali € 1,00 (uno/00) per ciascuna obbligazione di nominali 1,00 (uno/00);
- l'art. 2503-bis, ultimo comma c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c., prevede che ai possessori di obbligazioni convertibili che non esercitano la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione;

- l'art. 2412 c.c., prevede che il valore nominale delle obbligazioni non può eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la società scindenda ha iscritto nella propria contabilità, alla data di redazione del progetto di scissione, riserve disponibili per Utili riportati a nuovo complessivamente pari a **€ 579.412,84** (cinquecentosettantanovemilaquattrocentododici/84), comprensivi della quota dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 destinata a tale posta del Patrimonio Netto giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2005;
- il frazionamento previsto in sede di scissione assume l'attribuzione alla società beneficiaria del prestito obbligazionario limitatamente all'importo nominale di **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), corrispondente a n.ro 184.870 titoli obbligazionari di € 1,00 (uno/00);
- la superiore quota del complessivo prestito obbligazionario corrisponde al **97,01%** del capitale sociale della società beneficiaria, e quindi è pari al rapporto esistente, ante scissione, tra valore nominale del prestito obbligazionario e capitale sociale della società scindenda;
- il rapporto di conversione, relativamente alla frazione del prestito obbligazionario convertibile attribuita alla società beneficiaria, rimane quindi fissato alla pari;
- ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., il rapporto di cambio, per la frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa, pari a **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00), deve essere aumentato in proporzione all'aumento di capitale (nella fattispecie corrispondente all'intero capitale sociale della società beneficiaria di nuova costituzione);

si rende necessaria la modificazione del rapporto di concambio relativamente ai titoli costituenti il prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa in modo da rendere influente per gli obbligazionisti l'operazione di scissione.

Ne consegue che il rapporto di concambio, per la suddetta frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa «**SOCIETA' SCISSA**», pari a **€ 150.855,00** (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00), corrispondenti a n.ro 150.855 titoli obbligazionari di nominali € 1,00 (uno/00) ciascuno, a seguito della scissione è da fissarsi in ragione di **numero 67.145 azioni** da nominali € 1,00 ogni **numero 30.171 obbligazioni convertibili** da nominali € 1,00, ferme tutte le altre condizioni regolanti il prestito obbligazionario convertibile.

Per effetto della superiore modifica del rapporto di concambio, stante quanto previsto dall'art. 2346, comma quinto, c.c., il progetto di scissione ha assunto che vengano vincolate, a servizio della eventuale conversione del prestito obbligazionario e costituendo apposita riserva indisponibile per la distribuzione di dividendi, da denominare «**RISERVA A GARANZIA DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**», riserve di Utili riportati a nuovo per complessivi **€ 184.870,00** (centottantaquattromilaottocentosettanta/00), necessari a garantire l'effettivo esercizio della conversione.

Criteri di attribuzione e di distribuzione delle azioni della società beneficiaria

Il criterio prescelto per la distribuzione ai soci della **SOCIETA' SCISSA** S.p.A. delle azioni di nuova emissione della società beneficiaria è quello **PROPORZIONALE**. Conseguentemente, tutti i soci della società scindenda parteciperanno proporzionalmente alla società beneficiaria.

L'operazione, dunque, si configurerà come una **SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE** con contestuale costituzione di nuova società (beneficiaria) effettuata sulla base dei valori contabili.

Le operazioni di attribuzione delle azioni saranno operate in correlazione alla costituzione della società beneficiaria ed avranno luogo, previa contestuale presentazione delle azioni della società scissa nominativamente intestate.

In ragione della attuale composizione del capitale sociale, l'attribuzione delle azioni della società beneficiaria ai soci della società scissa non comporta necessità di conguaglio in danaro; conguagli in danaro a favore dei soci, comunque non superiori al 10% del valore nominale delle azioni da assegnare, saranno riconosciuti soltanto nella misura necessaria al frazionamento delle azioni da assegnare in concambio.

Le azioni ricevute in dipendenza dell'operazione di scissione avranno godimento dalla data di costituzione della società beneficiaria.

Palermo,

Il Consiglio di Amministrazione